

Condizioni generali per la fornitura di prestazioni di montaggio

Agg.: 04/05 Le presenti condizioni per prestazioni di montaggio non valgono per contratti stipulati con persone private

1. Considerazioni generali e ambito di applicazione

- 1.1. Qualsiasi prestazione di montaggio, riparazione e manutenzione effettuata da ALPMA Alpenland Maschinenbau GmbH e da LTH Dresden, succursale di ALPMA Alpenland Maschinenbau GmbH (qui di seguito chiamate ALPMA), è regolata dalle condizioni qui di seguito specificate. Le presenti condizioni di montaggio si applicano alla totalità delle prestazioni fornite da ALPMA riguardanti montaggio, messa in funzione, collaudo (se necessario, per il collaudo valgono le vigenti disposizioni di legge per il collaudo nell'ambito del contratto d'opera), manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e smontaggio di macchinari ed impianti o appartenenti al relativo contesto. Altre condizioni generali sono vincolanti per ALPMA solo se sono state pattuite specificamente e/o nel contratto di assistenza post-vendita. Accordi collaterali al contratto o alle presenti condizioni generali per l'esecuzione di prestazioni di montaggio nonché modifiche dell'ordine necessitano di una conferma scritta da parte di ALPMA. Per la consegna di macchinari e dispositivi ALPMA valgono le nostre condizioni generali per la consegna di macchinari, impianti ed accessori.
- 1.2. ALPMA si assume la responsabilità per un perfetto funzionamento degli impianti forniti da ALPMA solo se il montaggio viene effettuato da uno dei nostri montatori o da una rappresentanza da noi autorizzata.
- 1.3. I montatori ALPMA effettuano il montaggio solo per i macchinari e gli impianti oggetto del contratto. Nel caso ai montatori ALPMA venisse chiesto, previo benestare da parte di ALPMA, di eseguire altri interventi comunque connessi ai nostri impianti, ALPMA non si assume alcuna responsabilità per questi interventi.
- 1.4. Queste condizioni valgono anche per tutte le future operazioni pattuite tra ALPMA e il Committente.

2. Tariffe per il montaggio

- 2.1. Il luogo di partenza per il calcolo delle spese di montaggio e viaggio, dei supplementi e delle diarie è di solito il nostro stabilimento a Rott am Inn o a Dresda, a seconda di quanto concordato.
- 2.2. L'orario di lavoro normale dei montatori: vedi Allegato - . I giorni festivi sono considerati quelli riconosciuti dalla Repubblica Federale Tedesca e della Baviera (o Sassonia per LTH).
- 2.3. Lavoro straordinario e di domenica viene effettuato solo in casi di urgenza e su espressa richiesta del Committente (vedi anche cifra 13). Tariffe orarie incl. contributi sociali: - vedi Allegato -
- 2.4. Supplementi: - vedi Allegato -
- 2.5. Eventuali imposte o simili tasse, in particolare per i salari di montaggio o le diarie, da corrispondere nel luogo di montaggio estero per le prestazioni di montaggio eseguite, sono a carico del Committente.
- 2.6. Per interventi di particolare difficoltà o su macchinari sporchi, o in condizioni di particolare gravosità o pericolo va corrisposto un apposito supplemento il cui importo va pattuito tra il Committente e ALPMA.

3. Spese di viaggio

- 3.1. Le spese di viaggio dei montatori (incluse le spese per il trasporto e l'assicurazione per il trasporto degli effetti personali e gli attrezzi trasportati) vengono fatturate in base alle spese effettivamente sostenute. Le spese di viaggio includono anche le spese per i viaggi a casa durante il periodo di montaggio previste dal contratto collettivo nonché per i viaggi a casa a Pasqua, Pentecoste e Natale.
- 3.2. I tempi di viaggio e di attesa necessari vengono fatturati come tempo di lavoro senza supplementi.
- 3.3. Per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici vengono di solito fatturate le spese effettivamente sostenute.
- 3.4. Se l'utente ordina biglietti d'aereo ALPMA si riserva il diritto di rifiutare determinate compagnie.
- 3.5. Se i montatori ALPMA effettuano il viaggio con l'autovettura privata o un veicolo aziendale i chilometri percorsi costituiscono la base per la fatturazione. Tariffe chilometriche: - vedi Allegato -
- 3.6. Se il montatore non ha la possibilità di abitare in vicinanza del luogo di montaggio, verranno fatturate le spese di viaggio tra l'alloggio e il luogo di montaggio nonché i tempi di guida (senza supplementi). Il tempo di viaggio viene considerato tempo di lavoro.

4. Diaria

- 4.1. Per vitto e alloggio viene fatturata una diaria per ogni giorno solare di assenza dal nostro stabilimento, inclusi festivi e domeniche. (vedi Allegato).
- 4.2. Se previsto dal contratto, il Committente dovrà fornire un alloggio adeguato con doccia/WC (standard dell'Europa occidentale) ed assicurare un vitto sufficiente.
- 4.3. Se il montaggio viene effettuato in Paesi nei quale la situazione locale non consente ai montatori di procurarsi, con la diaria pattuita, un alloggio adeguato incluse le spese accessorie e di colazione (ad esempio zone turistiche, metropoli ecc.) la diaria viene aumentata in maniera corrispondente. Le spese supplementari verranno fatturate al Committente dietro documentazione.

5. Determinazione del prezzo

- 5.1. ALPMA si riserva il diritto di adattare le tariffe orarie e le spese alla nuova situazione se le spese effettive dovessero cambiare. Spese supplementari dovute a modifiche richieste dal Committente verranno fatturate.
- 5.2. Tutti gli importi indicati e/o calcolabili si intendono al netto dell'IVA legale.
- 5.3. Le fatture di ALPMA per interventi di montaggio vanno saldate entro 30 giorni dal ricevimento senza sconto. In caso di ritardo nei pagamenti ALPMA ha diritto agli interessi legali di mora.
- 5.4. Se, dopo la stipula del contratto, ALPMA dovesse venire a conoscenza di circostanze che danno luogo a dubbi circa la solvibilità del Committente, ALPMA ha il diritto di chiedere la costituzione di una sicurezza sotto forma di una garanzia bancaria o di recedere dal contratto o di disdire il contratto.

6. Prestazioni preliminari con personale del Committente prima dell'inizio del montaggio

- 6.1. Se i lavori di montaggio prevedono la partecipazione di personale del Committente, a questo personale può essere dispensata – se previsto nel contratto – una formazione riguardo all'impianto, da effettuarsi presso ALPMA. Il Committente garantisce la qualità del personale per quanto riguarda qualificazione e motivazione ed assicura espressamente che il personale al quale è stata dispensata la formazione verrà impiegato per il montaggio. Se il Committente non fosse in grado di mettere a disposizione il personale nelle date previste per la formazione, la formazione viene comunque considerata effettuata ed autorizza ALPMA a rifiutare il montaggio nel caso venisse richiesto un "montaggio supervisionato". Un'eventuale ripetizione della formazione comporta un extracosto e spesso anche problemi di tempistica. Di solito un ritardo imputabile al Committente causa uno slittamento delle date di messa in funzione, collaudo ecc.

7. Attrezzi, apparecchiature e materiale di consumo

- 7.1. Attrezzi ed apparecchiature:
Salvo patti diversi le tariffe di montaggio includono la messa a disposizione degli attrezzi usuali come dispositivi per saldatura e tranciatura con accessori, apparecchiature e dispositivi manuali (trapani, trasformatori per saldatura, troncatrice per tubi). La messa a disposizione di attrezzi pesanti nonché di macchinari di montaggio stazionari viene fatturata separatamente.
- 7.2. Materiale di consumo:
Il materiale di consumo viene fatturato a consuntivo. I gas di saldatura vanno messi a disposizione dal Committente.
- 7.3. Oggetti che fanno parte della prestazione di montaggio dovuta da ALPMA rimangono di proprietà di ALPMA fino al pagamento irrevocabile, senza riserva e completo. La riserva di proprietà vale anche per future pretese di ALPMA derivanti dal rapporto di lavoro con il Committente. Finché vige la riserva di proprietà il Committente non è autorizzato a gravare il macchinario oggetto del contratto con un diritto di garanzia (ad es. proprietà di garanzia, diritto di pegno, ipoteca, debito fondiario ecc.) o a rivenderlo. Se nel luogo di installazione del macchinario oggetto del contratto non fosse conosciuto lo strumento di garanzia "riserva di proprietà" previsto dal contratto, si pattuisce che al posto della riserva di proprietà venga usato lo strumento di garanzia che sia economicamente più vicino alla riserva di proprietà e/o lo strumento di garanzia usale secondo il diritto locale (ad es. "diritto di pegno" o "security interest, attached and perfected"). Il Committente si impegna a partecipare, in particolare a rilasciare dichiarazioni di volontà, che a seconda del diritto del luogo interessato sono necessarie per concordare e costituire uno strumento di garanzia.
- 7.4. Se la riserva di proprietà si estingue, in particolare in seguito ad una ulteriore vendita, combinazione, lavorazione ecc., la riserva di proprietà viene sostituita dalla nuova merce o dalla risultante pretesa del Committente nei confronti un nuovo terzo. Il Committente è autorizzato all'incasso della pretesa oggetto della riserva di proprietà prolungata di ALPMA, finché egli non è in ritardo di pagamento nei confronti di ALPMA. In caso di lavorazione, trasformazione, combinazione e miscelazione della merce oggetto della riserva di proprietà da parte del Committente, ad ALPMA spetta la proprietà della nuova merce, in proporzione del valore fatturato della merce oggetto della riserva di proprietà rispetto al valore fatturato della nuova merce risultante dalla lavorazione, trasformazione, combinazione e miscelazione.
- 7.5. Come garanzia per le pretese di ALPMA nei confronti del Committente, il Committente cede ad ALPMA la totalità delle pretese e dei diritti che il Committente possiede nei confronti di terzi relativamente al macchinario oggetto del contratto in unione con un terreno. ALPMA accetta sin d'ora questa cessione.
- 7.6. Se il valore delle garanzie proposte ad ALPMA per la riserva di proprietà e la riserva di proprietà prolungata dovesse superare le pretese di ALPMA nei confronti del Committente di oltre il 20 %, ALPMA dovrà restituire su richiesta del Committente delle garanzie, essendovi una garanzia eccessiva. La scelta delle sicurezze che verranno svincolate spetta ad ALPMA.
- 7.7. Nel caso il Committente fosse in ritardo con i pagamenti ALPMA ha il diritto irrevocabile di entrare nel cantiere/sito di produzione, l'area aziendale o i locali aziendali del Committente per smontare ed asportare i macchinari oggetti del contratto.
- 7.8. In caso di violazione del contratto da parte del Committente, in particolare in caso di trattamento non conforme del macchinario fornito o in caso di ritardo con i pagamenti da parte del Committente, ALPMA è autorizzata, previo av-

viso, a chiedere la restituzione del macchinario oggetto del contratto. La richiesta di restituzione non comporta il recesso dal contratto a meno che ALPMA non abbia espressamente dichiarato l'intenzione di avvalersi del diritto di recesso. Dopo la ripresa del macchinario oggetto del contratto ALPMA è autorizzata a vendere lo stesso; il ricavo della vendita va a compensare gli obblighi del Committente – dopo detrazione di adeguate spese di vendita. Fino alla completa soddisfazione della totalità delle pretese di ALPMA il Committente deve assicurare il macchinario fornito a proprie spese contro il rischio di avaria o peggioramento.

- 7.9. In caso di interferenze da parte di terzi con i diritti di ALPMA, il Committente deve informare ALPMA immediatamente e comunicare ad ALPMA quanto necessario.

8. Obblighi del Committente

- 8.1. Nel luogo di montaggio il Committente deve mettere a disposizione dei montatori appositi locali di soggiorno e lavoro protetti contro furto e dotati di riscaldamento nonché impianti sanitari e di pronto soccorso. Inoltre il Committente deve prevedere nell'immediata vicinanza del luogo di lavoro un locale asciutto e chiudibile dalle dimensioni sufficienti per lo stoccaggio di attrezzi e materiali di montaggio.
- 8.2. Se i dispositivi o attrezzi messi a disposizione da ALPMA venissero danneggiati o andassero persi durante il trasporto o nel luogo di montaggio senza colpa di ALPMA, il Committente è tenuto a risarcire i danni. Ciò non vale per danni dovuti a normale usura.
- 8.3. Il Committente deve informare il responsabile del montaggio ALPMA circa le esistenti norme di sicurezza ed igiene se queste sono di rilievo per il personale di montaggio. Esso informa il responsabile del montaggio immediatamente in caso di violazioni di queste norme da parte dei montatori.
- 8.4. Inoltre il Committente è tenuto a fornire a sue spese e suo rischio le seguenti prestazioni di assistenza tecnica:
- a) messa a disposizione di un numero sufficiente di persone per il tempo necessario al montaggio. Questo personale deve essere disposto a prestare eventualmente ore straordinarie. Il lavoro straordinario da parte di personale di ALPMA dovuto all'assenza di personale del Committente viene sempre fatturato. Il Committente deve assicurare queste persone contro infortuni, invalidità e malattia;
 - b) messa a disposizione degli allacciamenti di energia e acqua necessari nei luoghi indicati da ALPMA in quantità sufficiente;
 - c) esecuzione di tutti i lavori di movimentazione terra, costruzione, fondamenta, piattaforme e ponteggi, staffatura e chiusura di perforazioni in soffitti e muri, per l'installazione degli allacciamenti elettrici e lavori complementari inclusa la messa a disposizione dei materiali edili necessari;
 - d) messa a disposizione dei dispositivi necessari, ad esempio veicoli per trasporto interno con una lunghezza minima delle forche di 2000 mm, apparecchi di sollevamento pesanti, legni di montaggio, chiavette, basi, cemento, materiali combustibili, gas di saldatura e protezione, prodotti di pulizia e lubrificazione, riscaldamento, illuminazione e mezzi di trasporto. Vie di accesso sicure al luogo del montaggio. La portata necessaria del veicolo viene indicata da ALPMA;
 - e) inoltre (se ciò non fosse menzionata nella nostra descrizione dell'impianto) il Committente deve prevedere eventuali piattaforme, passerelle, scale o transizioni a parti di impianto esistenti, utilizzabili in condizioni sicure;
 - f) in qualsiasi momento uso gratuito di torni e fresatrici disponibili nel laboratorio del Committente;
 - g) assistenza di ALPMA per quanto riguarda lo smaltimento del materiale di imballaggio;
 - h) uso gratuito di telefono, fax e internet se ciò fosse necessario per un regolare svolgimento dei lavori di montaggio;
 - i) messa a disposizione dei materiali di consumo (es. energia e materie prime) e svolgimento delle altre operazioni necessarie per il montaggio e per l'esecuzione dei test previsti dal contratto;
 - j) trasporto dei macchinari da montare sul sito di montaggio, protezione del sito di montaggio / dei materiali di montaggio contro impatti negativi di qualsiasi tipo, pulizia della zona di montaggio. Il sito di montaggio va protetto contro il vento; un riscaldamento sufficiente deve garantire la perfetta esecuzione dei lavori di saldatura.
- 8.5. Il Committente deve indicare ad ALPMA un interlocutore responsabile per il montaggio.
- 8.6. Se i montatori ALPMA arrivano con le loro auto private, il Committente deve mettere loro a disposizione un mezzo di trasporto che consenta una mobilità sufficiente. Gli attrezzi, materiali e pezzi di ricambio che servono per montaggio, messa in funzione e collaudo rimangono di proprietà di ALPMA. Essi vengono rispediti di ritorno entro l'ultimazione dei lavori.
- 8.7. Se è necessario eseguire lavori di riparazione o manutenzione, il Committente deve mettere a disposizione l'impianto in uno stato pulito, inoltre il Committente deve fornire personale ed acconsentire al funzionamento di prova.
- 8.8. Il Committente si impegna a rispettare scrupolosamente il Manuale d'uso e comando nonché le norme di manutenzione di ALPMA.

9. Tempi di attesa

In caso di ritardo dell'inizio o della continuazione dei lavori di montaggio a causa di un inadempimento da parte del Committente – ciò riguarda anche

la preparazione del montaggio – il tempo di attesa del personale di montaggio viene fatturato al Committente come tempo di lavoro. Durante il tempo di attesa nonché il restante periodo di montaggio il personale di montaggio non è autorizzato ad effettuare lavori per conto terzi o conto proprio.

10. Modifiche progettuali ai macchinari del venditore

Modifiche progettuali e funzionali dei macchinari ALPMA possono essere eseguite durante il montaggio solo previo accordo con ALPMA. Altrimenti ALPMA non potrà eseguire il lavoro oggetto del contratto.

11. Sostituzione di personale di montaggio

ALPMA si riserva la facoltà di sostituire in qualsiasi momento il personale di montaggio a sua discrezione ed a sue spese. Se la sostituzione di un montatore diventasse necessaria per un motivo non imputabile ad ALPMA, le relative spese verranno addebitate al Committente.

12. Durata del montaggio

- 12.1. In assenza di patti contrari espressi, per il termine di montaggio fa fede l'offerta di montaggio di ALPMA. Il termine di montaggio viene considerato rispettato se entro il termine pattuito il macchinario è montato e pronto per il collaudo da parte del Committente, sempre che il contratto preveda un collaudo.
- 12.2. Il termine di montaggio si proroga in maniera corrispondente in caso di conflitti di lavoro, come in particolare sciopero e lockout, nonché in caso di eventi imprevisibili, non influenzabili da ALPMA, sempre che questi impedimenti abbiano dimostrabilmente ritardato il montaggio. ALPMA non si assume la responsabilità per tali circostanze se queste si verificano durante un ritardo già in essere. ALPMA provvederà a comunicare immediatamente l'inizio e la fine di tali circostanze ad ALPMA.
- 12.3. Il rispetto del termine di montaggio è subordinato all'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Committente, alla fornitura degli schemi, documenti, permessi, benestari, avalli necessari da parte del Committente nonché al ricevimento dei pagamenti pattuiti.
- 12.4. Se per l'ultimazione del montaggio è stata pattuita una data fissa, ALPMA può, a sua discrezione, prestare il lavoro straordinario necessario.
- 12.5. Se un ritardo del montaggio imputabile ad ALPMA dovesse causare un danno al Committente, quest'ultimo – ad esclusione di ogni altra pretesa – ha la facoltà di chiedere un indennizzo per ritardo pari ad un 0,5 % per ogni intera settimana di ritardo e limitato a massimo 5 %, del prezzo contrattuale della parte di impianto ALPMA non utilizzabile.
- 12.6. Se prima dell'ispezione, l'operazione di montaggio eseguito si fosse deteriorata totalmente o parzialmente, senza responsabilità di ALPMA, quest'ultima ha la facoltà di chiedere il prezzo di montaggio, detratte le spese non sostenute. Lo stesso vale in caso di impossibilità di montaggio non imputabile ad ALPMA. Il Committente può chiedere una ripetizione del montaggio se ciò è accettabile per ALPMA, tenendo conto degli altri obblighi contrattuali di ALPMA. Per la ripetizione va corrisposto ad ALPMA una nuova remunerazione sulla base dei prezzi contrattuali.

13. Riconoscimento

Il Committente o il suo sostituto, cioè l'interlocutore indicato al punto 8.5, deve confermare immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori e prima della partenza dei montatori ALPMA le ore impiegate e i materiali utilizzati su appositi verbali di lavoro, menzionando eventuali non conformità. Il rifiuto di fornire questa conferma da parte del Committente causa la perdita del diritto di obiezione alla fattura. Il montatore consegna al Committente una copia del verbale di lavoro.

14. Messa in funzione, collaudo

- 14.1. Per la messa in funzione il Committente deve fornire personale tecnico qualificato per il comando, il funzionamento e la manutenzione dell'impianto. Se ALPMA ha preventivamente dispensato una formazione ad alcuni collaboratori, solo questi devono essere messi a disposizione per il montaggio. Nel caso vi fosse solo personale senza formazione o con una formazione insufficiente ALPMA può rifiutare la messa in funzione; una ulteriore formazione viene fatturata separatamente. La conduzione dell'impianto da parte di personale ALPMA dopo la messa in funzione viene fatturata come prestazione separata.
- 14.2. In caso di montaggio supervisionato i montatori ALPMA hanno l'esclusivo diritto di dare ordini per quanto riguarda lo svolgimento del montaggio fino al collaudo scritto. Il Committente si impegna ad effettuare la messa in funzione / il collaudo immediatamente dopo l'avviso di ultimazione del montaggio.
- 14.3. Il collaudo può essere rifiutato solo per difetti maggiori fino all'eliminazione di questi difetti. Il collaudo può avvenire anche mediante azione coerente da parte del Committente. Se il macchinario oggetto del montaggio è in linea di massima funzionante e se il Committente lo usa in maniera conforme, il macchinario viene considerato conforme dopo un mese dal primo uso conforme da parte del Committente documentato.
- 14.4. Al momento della consegna dell'impianto il Committente e ALPMA devono redigere un verbale di collaudo. Nel verbale vanno immediatamente indicate eventuali anomalie. Nel verbale devono essere documentate anche le even-

tuali modifiche richieste dal Committente o la consegna di pezzi supplementari.

- 14.5. Se il montaggio dovesse risultare non conforme ALPMA è tenuta ad eliminare le anomalie indicate entro un termine accettabile ed a proprie spese a meno che l'anomalia non sia dovuta ad una circostanza non imputabile ad ALPMA. Se invece si è in presenza di un'anomalia che ALPMA è tenuta ad eliminare e questa anomalia non è da considerarsi di rilievo tenendo conto degli interessi del Committente, il Committente può rifiutare il collaudo solo se ALPMA ha espressamente riconosciuto l'obbligo di eliminare questa anomalia.

15. Responsabilità di ALPMA

Ad esclusione di tutte le pretese del Committente che vadano oltre, ALPMA risponde nella maniera sotto descritta per difetti di montaggio rilevati entro 12 mesi dalla fine del montaggio e dovuti in maniera dimostrabile ad una colpa dei propri montatori:

- 15.1. Eventuali difetti di montaggio devono essere segnalati con un reclamo immediato da parte del Committente. ALPMA provvederà ad eliminarli entro un termine ragionevole. Per quanto riguarda le spese dirette derivanti dall'eliminazione del difetto ALPMA si assume le spese dei pezzi di ricambio e della spedizione. Inoltre ALPMA si assume le spese per smontaggio / rimontaggio nonché le spese per la messa a disposizione dei montatori e ausiliari necessari incluse le spese di viaggio, sempre che ciò non comporti una spesa sproporzionata a carico di ALPMA. Attività di smontaggio e rimontaggio inaccettabili vanno quindi effettuate dal Committente stesso. Interventi di modifica o riparazione effettuati da parte del Committente o di terzi non a regola d'arte e senza autorizzazione di ALPMA comportano il decadimento della responsabilità di ALPMA. Solo in casi urgenti, come pericolo per la sicurezza operativa o per scongiurare danni sproporzionatamente grandi, il Committente è autorizzato ad eliminare il difetto egli stesso o farlo eliminare da terzi ed a chiedere a ALPMA un rimborso delle spese sostenute.
- 15.2. Se ALPMA mette a disposizione del committente una parte del proprio personale, in caso di un lavoro la cui esecuzione era stata sconsigliata, ALPMA risponde solo per il personale da lei prescelto.
- 15.3. Se ALPMA non fosse in grado di eliminare un difetto, all'eliminazione del quale essa però è tenuta, o se essa non adempie ai suoi obblighi entro un termine adeguato, al Committente spetta il diritto di riduzione del prezzo previsto dalla legge. Il Committente può avvalersi del diritto di riduzione del prezzo anche in altri casi nei quali l'eliminazione dei difetti dovesse fallire. Solo se nonostante la riduzione del prezzo il montaggio dimostrabilmente non è utilizzabile per il Committente, quest'ultimo può recedere dal contratto.
- 15.4. ALPMA non risponde per colpa lieve. ALPMA si assume la responsabilità per colpa grave di semplici ausiliari solo se il semplice ausiliario ha infranto obblighi cardinali. In ogni caso ALPMA è responsabile solo per i danni sopravvenuti di conseguenza di lavori di dubbia responsabilità. Se ALPMA fosse obbligata a risarcire il danno nella misura in cui ciò è ammesso, la pretesa di risarcimento del committente è limitata al massimo del 10 % del prezzo di montaggio.
- Le suddette limitazioni della responsabilità non valgono per danni derivanti dalla lesione della vita, del corpo o della salute, dovuti ad un inadempimento colposo di ALPMA o ad un inadempimento premeditato o colposo di un rappresentante legale o ausiliario di ALPMA nonché per pretese ai sensi di §§ 1, 4 della legge sulla responsabilità per il prodotto e in caso di assunzione di

una garanzia o di reticenza dolosa ai sensi di §§ 444, 639, del Codice Civile tedesco.

16. Responsabilità del Committente

- 16.1. Il Committente risponde per la totalità dei danni a cose e persone provocate dal personale da egli messo a disposizione. Nella stessa maniera il Committente risponde per danni dovuti a progettazioni, materiali o software da egli forniti.
- 16.2. Il Committente è responsabile per la rispondenza alle vigenti norme antinfortunistiche di tutto il materiale che egli mette a disposizione in conformità con in punto 8 (obblighi del Committente).
- 16.3. Se il Committente fosse in ritardo nell'accettazione o se dovesse violare altri doveri di partecipazione, il pericolo di una casuale avaria o di un casuale peggioramento della macchina o dell'impianto montato da ALPMA viene trasferito ad egli al più tardi nel momento in cui inizia il ritardo nell'accettazione.
- 16.4. Danni verificatisi a scapito di ALPMA dovuti alla violazione dei doveri di partecipazione da parte del Committente e le relative spese vengono documentate e fatturate al Committente.

17. Diritto di recesso del Committente, diritto di recesso di ALPMA

- 17.1. Il Committente può recedere dal contratto se per ALPMA l'intera prestazione diventa definitivamente impossibile. Lo stesso vale in caso di incapacità di ALPMA.
- 17.2. Se l'impossibilità dovesse verificarsi durante un ritardo nell'accettazione o per un motivo imputabile al Committente, quest'ultimo è obbligato alla contro-prestazione.
- 17.3. Il Committente può recedere nell'ambito delle disposizioni legali solo se un ritardo nel montaggio è dovuto a colpa grave o premeditazione da parte di ALPMA. In questo caso vale la limitazione della responsabilità prevista a punto 15.
- 17.4. Nel caso di eventi imprevisi, come definiti al punto 12 (tempo di montaggio) – sempre che questi abbiano un impatto notevole sul significato economico o sull'oggetto della prestazione o sul lavoro di ALPMA – e nel caso di impossibilità di esecuzione che dovesse verificarsi in un secondo tempo, ALPMA ha la facoltà di recedere completamente o parzialmente dal contratto se l'adattamento del contratto non fosse economicamente accettabile.
- 17.5. Il Committente non ha diritto ad un risarcimento del danno per tale recesso. Se ALPMA non intende avvalersi del diritto di recesso, essa, dopo aver appurato la portata dell'evento, deve comunicarlo immediatamente al Committente, e ciò anche se inizialmente con il Committente era pattuito un prolungamento del termine di consegna.

18. Foro competente e luogo di esecuzione

- 18.1. Luogo di esecuzione per il pagamento è Rott am Inn o Dresda se il contratto viene stipulato con LTH Dresden.
- 18.2. Il foro competente è sempre Monaco. ALPMA è autorizzata a domandare in giudizio anche nel luogo dove il Committente ha la sede.
- 18.3. Le presenti condizioni vengono regolate esclusivamente da diritto tedesco. Il diritto di acquisto delle Nazioni Unite non viene applicato.